

TRIBUNALE di NAPOLI

AREA ESECUZIONI

I Giudici dell'Area Esecuzioni,

all'esito di riunione eseguita con modalità telematiche;

rilevato che, in data 10/03/2020, è stato depositato un primo provvedimento generale contenente le direttive per gli ausiliari onde far fronte alle misure contemplate dai D.L. n. 9/2020 e n. 11/2020;

che, nelle more, è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale un nuovo D.L. contenente la proroga dei termini di sospensione per il periodo di emergenza di cui al sopra citato D.L. n. 11/2020 (segnatamente, con termine sino al 15/04/2020);

ritenuta l'opportunità di fornire alcune precisazioni operative in relazione al provvedimento generale già adottato;

DISPONGONO

ciascuno in riferimento ai procedimenti rispettivamente assegnati e ad integrazione del provvedimento generale del 10/03/2020:

1) la sospensione delle operazioni di vendita e delle ulteriori attività degli ausiliari (per accessi, visite, pagamento del saldo prezzo ed attuazione degli ordini di liberazione) si applicherà per il termine contemplato dal D.L. in corso di pubblicazione e, quindi, sino al 15/04/2020;

2) con riguardo alle vendite in corso, nel periodo di sospensione in questione TUTTI gli adempimenti NON saranno posti in essere, ciò anche qualora si tratti del mero completamento di attività di pubblicità già avviata o di adempimenti riferibili a tentativi di vendita da espletarsi nel periodo successivo alla sospensione;

conseguentemente ed a titolo di chiarimento:

- la pubblicazione dell'avviso di vendita che non abbia avuto ancora integralmente luogo (ad esempio, perché sia in corso di lavorazione la richiesta di pubblicazione sui quotidiani) deve essere interrotta anche qualora abbia

avuto già luogo la pubblicità sul PVP ed anche qualora si riferisca a tentativi di vendita successivi al 15/04/2020;

- gli avvisi di vendita non ancora integralmente pubblicati devono essere annullati anche qualora sia stato previsto l'esperimento della vendita in data successiva al 15/04/2020;

- la successiva calendarizzazione della vendita avrà luogo solo a seguito di nuovo provvedimento generale dei giudici dell'esecuzione.

Si dia diffusione al presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito del Tribunale, comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e affissione nei locali della V e XIV sezione.